



**COMUNE DI PORTO AZZURRO  
PROVINCIA DI LIVORNO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA AMMINISTRATIVA**

<b>N. 50 del 07.07.2015</b>	<b>Oggetto: Impegno di spesa per pagamento dei Diritti di Rogito al Segretario Comunale Dr. Francesca Barberi 2° trimestre 2015.</b>
-------------------------------------	--

L'anno Duemilaquindici il giorno sette del mese di Luglio nel proprio ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 in data 02.12.2010 con cui è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa/Demografica/Statistica, il Dr. **Ciro SATTO**;

VISTO che con delibera di G.C. n. 01 del 16.01.2015, sono stati autorizzati i Responsabili di area all'assunzione degli impegni di spesa e liquidazioni in dodicesimi per l'esercizio finanziario 2015;

VISTO il Repertorio degli atti stipulati durante il 2° trimestre 2015 dal Comune e rogati dal Segretario Comunale;

VISTA la stampa dei diritti di Segreteria riscossi dall'Ufficio Anagrafe dalla quale risulta che i diritti riscossi nel 2° trimestre ammontano a €. 11.96;

VISTO l'art. 10 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014 che ha ridisegnato la disciplina in materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito ex art. 97 c. del D.leg. 267/2000; e che ai commi 2 e 2 bis testualmente recita:

*2 - L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."*

*2 bis - "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";*

CONSIDERATO che per effetto della normativa sopra illustrata, la disciplina della ripartizione e erogazione dei diritti in parola risulta ampiamente modificata come segue:

- Risulta pienamente confermato l'obbligo del Comune di esazione dei diritti di cui all'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del citato art. 10 del D.L. 90/2014, per gli atti di cui ai numeri 1,2, 3,4 e 5 detta tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni e nelle misure in esso indicate;
- Per effetto della sostituzione dell'art. 30, comma 2, della legge viene più ripartita tra Ministero Interni (ex Ages) e Comune, ma rimane attribuita interamente (100%) al Comune;
- Per effetto del comma 2 bis, una quota non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento (trattamento economico complessivo), viene attribuito al Segretario a condizione che esso presti servizi in Comune privo di figure con inquadramento giuridico dirigenziale e comunque, ovvero, in ogni caso qualora il Segretario non abbia qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO che al contrario è venuto meno ogni riferimento alla quota dei diritti, attribuiti al Comune, di spettanza del Segretario che, cumulati nell'anno solare, non possono, complessivamente, superare il quinto dello stipendio in godimento.

CHE in tale direzione sono i chiarimenti forniti dalla Corte dei Conti, Sezione Lombardia e Sezione Sicilia, nonché i contenuti del dossier n. 159 del Senato sul testo finale della norma;

VISTA la più recente pronuncia della Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna la quale riconosce con parere n. 105/2015, l'attribuzione dei diritti in parola ai Segretari inquadrati nella cat. C;

RITENUTO opportuno, in conseguenza dell'obbligo posto in capo a ciascuna Amministrazione di applicare il trattamento economico previsto dal rispettivo contratto collettivo di lavoro (C.d.S., sez. IV, sentenza n. 1191/1999) e dell'inclusione dei diritti di segreteria tra le voci retributive disciplinate dall'art. 37 del CCNL 16/05/2001, dover liquidare, in mancanza di altri parametri rinvenibili da norme di legge, contrattuali e/o regolamentari, la quota dei diritti di segreteria e rogito spettante al segretario generale in ragione all'attività dallo stesso svolta, ciò anche in considerazione del fatto che il comma 2-quater, modificando l'articolo 97, comma 4, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sancisce l'obbligatorietà della funzione rogatoria del Segretario nel senso che, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'ente è parte e le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, sono obbligatoriamente rogati o autenticati dal Segretario, fermo restando l'obbligo per il Segretario Generale della restituzione di quanto a detto titolo percepito qualora dovessero introdursi normative in tal senso;

RILEVATO, infine, che venuta meno la quota di diritti attribuita allo Stato, la norma che ne disciplinava il versamento trimestrale (Art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559) può intendersi oggi "caducata" nella parte relativa alla cadenza trimestrale della liquidazione dei diritti di segreteria, che - per il futuro - possono essere corrisposti con cadenza mensile coerentemente alle previsioni del art. 41 della L. 604/1962;

RITENUTO di prenotare l'impegno di spesa per le quote spettanti al Segretario Comunale, per complessive € 9.784,83 all'intervento 1.01.0201 cap. 31/0 "Diritti di rogito al Segretario Comunale" del bilancio previsione 2015 per il pagamento delle spettanze **relative al 2° trimestre 2015**;

VISTO il D.L n. 90/2014 convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014;

VISTO l'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241;

VISTO lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

#### DETERMINA

**DI IMPEGNARE** la somma di €. 9.784,83 per il pagamento dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale e oneri, per i contratti rogati nel 2° trimestre dando atto che i diritti di segreteria riscossi dall'ufficio Anagrafe restano attribuiti integralmente a questo Comune;

**DI ASSUMERE**, a carico del Bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al presente prospetto:

Soggetto Creditore	Intervento	Cap.	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
Dr. Francesca Barberi Frandanisa CPDEL IRAP	1010201	31/0	Diritti di rogito del 2° trimestre	€. 7.395,94 €. 1.760,23 €. 628,65

La presente determinazione:

anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio informatico comunale visualizzabile sul sito web istituzione dell'Ente, per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Amministrativa – Dr. **Ciro SATTO**.

Il Responsabile del Servizio  
**Dr. Ciro SATTO**

---

#### UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. .... del ..... di €. 7.395,94 Segretario Comunale

Impegno n. .... del ..... di €. 1.760,23 CPTL

Impegno n. .... del ..... di €. 628,65 IRAP

Visto si esprime parere favorevole alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4°, e 49 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Addi .....

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**Dr. Vilmano MAZZEI**

---

#### PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Data.....

Il Responsabile delle Pubblicazioni